

NOTARIORUM ITINERA

VII

Liber sententiarum  
potestatis Mediolani  
(1385)

Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi



a cura di

ALESSANDRA BASSANI, MARTA CALLERI e MARTA LUIGINA MANGINI



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2021



# Notariorum Itinera

VII

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Liber sententiarum  
potestatis Mediolani  
(1385)

Storia, diritto, diplomatica  
e quadri comparativi



a cura di  
Alessandra Bassani, Marta Calleri e Marta Luigina Mangini



GENOVA 2021

*Referees*: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

[http://www.storiapatriagenova.it/Ref\\_ast.aspx](http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx)

*Referees*: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

[http://www.storiapatriagenova.it/Ref\\_ast.aspx](http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx)

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

## *Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta*

Alessandra Bassani

alessandra.bassani@unimi.it

### 1. *Le assoluzioni del Liber*

L'origine e le caratteristiche della fonte che qui si studia viene spiegata in altri più competenti interventi di questo volume. Basterà ricordare che il *Liber sententiarum* è il primo di sette volumi di sentenze del podestà milanese che, con ampie lacune temporali, contengono l'esito dell'attività dei podestà milanesi in abito criminale tra il 1385 e il 1422, e che contiene le pronunce emesse nel primo semestre del 1385<sup>1</sup>.

Quando ho esaminato per la prima volta il regesto elaborato dal dottor Pizzi dei primi due *Libri* della serie conservata presso l'Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana<sup>2</sup> sono stata colpita dal numero di sentenze di assoluzione: esse costituiscono un quarto di quelle raccolte nel primo *Liber* (31 su 126) e la proporzione è lievemente più ampia del totale delle sentenze contenute nei sette registri, calcolata da Verga nel suo lavoro del 1901<sup>3</sup>.

È un dato che merita di essere analizzato, io credo, perché una sentenza di assoluzione è il risultato di una autocritica che il processo fa a se stesso: un processo penale, con qualunque rito venga celebrato, nasce per trovare il colpevole e condannarlo<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Nella *Rubrica generalis statutorum extraordinariorum maleficiorum* degli *Statuta Mediolani 1396a* la disposizione *Quando initium regiminis potestatis et cuiuslibet exercentis Iurisdictionem Intelligatur Incipere* stabiliva che il *regimen potestatis* durasse sei mesi, salvo necessità di una proroga. Nella *Rubrica De forma citationis in criminalibus in scriptis danda servitori* degli *Statuta Mediolani 1396a* la disposizione *De condemnationibus et processibus factis in comitatu mediolani presentandis ad cameram* stabilisce che ogni sei mesi le sentenze pronunciate dal podestà vengano consegnate *ad cameram* per controllare la legittimità dell'operato dei giudici, in caso di ricorsi ai sindacatori, e perché i canevari potessero segnare la riscossione delle pene: si veda il saggio di MANGINI 2021 in questo volume.

<sup>2</sup> Il regesto del primo e del secondo *Liber* è l'oggetto di PIZZI 2017-2018.

<sup>3</sup> VERGA 1901, pp. 38-39: secondo il calcolo fatto da Verga le assoluzioni sono 581 su 3023 procedimenti, corrispondente a circa un quinto.

<sup>4</sup> SBRICCOLI 1998 sottolinea questo aspetto in relazione all'«attore pubblico» del processo che deve orientarsi «verso una forma rituale che gli consenta di chiudere il processo *con la pena*» (p. 236) là

Se colui che viene processato risulta innocente e viene assolto il processo non consegue il risultato per il quale la *res publica* lo ha creato: proprio per questo un'assoluzione, nel contesto sociale e politico qui studiato, costituisce un dato che può dire più di molte condanne sulle modalità attraverso le quali funziona effettivamente un sistema penale<sup>5</sup>.

## 2. *Il processo inquisitorio e la publicatio*

Come rilevato già da Verga la maggioranza dei procedimenti conclusi dalle sentenze conservate nei sette libri comincia sulla base di una denuncia dell'anziano della parrocchia<sup>6</sup> e prosegue attraverso l'indagine condotta dal giudice *ad maleficia*.

---

dove invece « L'accusa privata sembra dimostrare un andamento dal quale può dedursi che essa costuisse talora un mezzo per costringere il colpevole ad accettare una transazione » (p. 240).

<sup>5</sup> Il numero delle assoluzioni milanesi è un'acquisizione in parte coerente con i dati di Perugia (v. anche MARINELLI 1975) analizzati da VALLERANI 2005, v. pp. 181-182 (ma diverso il dato bolognese: p. 143) per gli ultimi decenni del XIII secolo: le fonti però consentono all'Autore di valutare l'incidenza delle paci e delle concordie nella dinamica processuale. Anche i numeri riportati da MAGNANI 2011, pp. 516-517 per la città di Torino nel quadriennio 1379-1383 confermano la proporzione di circa un quinto e anche in questo caso le fonti consentono di calcolare l'incidenza dei procedimenti che non giungono a condanna e di quelli che si concludono con una composizione. Su questo punto ho cercato di riflettere, considerando la diversa epoca, il diverso contesto politico e la natura della fonte qui esaminata, nel § 3.

<sup>6</sup> VERGA 1901, p. 15. I compiti di 'controllo' degli Anziani della parrocchia erano impegnativi: la disposizione *De maleficiis notificandis* contenuta nella *Rubrica generalis statutorum extraordinariorum maleficiorum* degli *Statuta Mediolani 1396a* affidava loro il compito di notificare al podestà o ad un suo giudice *ad maleficia* gli omicidi e le ferite con effusione di sangue avvenuti nella sua parrocchia; inoltre le norme *De violentiis notificandis per Anzianos parochiarum Rectores consules officiales et comunia terrarum* e *Quod anziani teneantur denunciare ludentes et tenentes ludum della Rubrica generalis de penis criminum de homicidijs* assegnavano agli anziani il compito di riferire al podestà, « omnes violentias occupationes invasiones molestatores et turbationes factas » nelle loro parrocchia e di sorvegliare chi tenesse in casa una bisca o affittasse la casa per tenere una bisca, chi ospitasse un bandito, o un ladro o genericamente *homines male fame*: la negligenza nella sorveglianza era punita con multe salate. Istituzione elettiva 'vicinale' che compare nel *Liber* per segnalare la fama della commissione di un reato al magistrato penale, l'anziano della parrocchia sarà istituzione dalla vita assai lunga nel contesto milanese. Incaricato dal 1401 di compilare la lista dei malati di peste, diverrà un collaboratore fondamentale del Magistrato di Sanità istituito nel 1534 da Francesco II Sforza: ALBINI 1982, pp. 84-86. Come nota Livio Antonielli a proposito di questa figura in Età Moderna nel saggio ANTONIELLI 2015, gli 'anziani' non erano organicamente dipendenti del Magistrato di Sanità « in quanto la loro era una carica originariamente espressa dalla società locale, che quindi manteneva un carattere del tutto particolare » (p. 109): « Ciò che si pretendeva dall'anziano era in primo luogo che conoscesse, uno per uno, gli abitanti del suo distretto parrocchiale. Doveva essere in rapporto diretto con tutti e trasferire questo patrimonio di conoscenze a beneficio dell'autorità di governo » (p. 132) ed è questa la caratteristica di lungo periodo che

Nelle sentenze che leggiamo nei registri del podestà criminale di Milano la prima parte è costituita dalla narrazione dei fatti come contenuta nell'*inquisitio* formata davanti al giudice: il notaio ricostruisce con dovizia di particolari quanto emerso dall'*inquisitio*, fa riferimento alla *fama* che ha dato inizio al procedimento e non vi è mai alcun esplicito riferimento ad una difesa tecnica, neanche alla presenza di un *procurator*<sup>7</sup>: il podestà, nella persona del suo giudice ai *maleficia*, è assoluto *dominus* del procedimento e da lui dipendono le sorti di coloro che vi sono coinvolti.

I processi contenuti nel *Liber* rispettano quindi lo schema del processo inquisitorio descritto dalle fonti dottrinali coeve ed anche più tarde<sup>8</sup>: quelle fonti ricostruiscono un rito nel quale il giudice, che ricopre sia il ruolo di inquirente che quello di giudicante, in una prima fase si muove, perché spintovi dalla *fama*<sup>9</sup>, per raccogliere tutti gli elementi che riesce a trovare formando, appunto, l'*inquisitio*.

---

sottolinea Paolo Grillo (GRILLO 2017) con riferimento al loro ruolo di collegamento fra la collettività e gli organi di giurisdizione penale nella loro fase di strutturazione nel corso del Trecento. In riferimento ad un diverso contesto geografico: TREGGIARI 2020. Sulle modalità attraverso le quali aveva inizio il processo nelle sentenze del *Liber* si veda l'intervento di VALSECCHI 2021 in questo volume.

<sup>7</sup> Lo notava già, con una punta di ironia, VERGA 1901, p. 19: « Quelli che si presentavano in giudizio avevan naturalmente il diritto di farsi difendere, ma a legger le nostre sentenze ci vien fatto di domandarci a che cosa servissero gli avvocati e procuratori che pur erano, a Milano, in buon numero e in buona fama ».

<sup>8</sup> Sulle forme del processo inquisitorio la bibliografia è sterminata: esemplare per lucidità e sintesi, in particolare per quanto riguarda la rinascita e lo sviluppo delle forme arcaiche di *inquisitio*, ALESSI 1987, pp. 372-376; DEZZA 1989, pp. 7-10; FRAHER 1992; DI RENZO VILLATA 1996, pp. 416-419 e bibliografia ivi citata ed anche LANDAU 2008. Sulla questione della efficacia preclusiva della pace privata rispetto alla riproposizione dell'accusa, PADOA SCHIOPPA 1976; sulle forme del processo criminale nei comuni SBRICCOLI 1998 e le considerazioni dello stesso autore in SBRICCOLI 2002. Il ruolo del 'contenitore inquisitorio' non sufficiente, ma determinante nell'affermazione dello stato moderno, nonché l'importanza del 'modello canonistico', sono sottolineati da PADOA SCHIOPPA 2007b, pp. 334-336. Rileva la lunga funzionalità della giustizia negoziata nella risoluzione dei conflitti VALLERANI 2005, così come per il territorio toscano i numerosi interventi di Andrea Zorzi: v. ZORZI 2008, in particolare la Parte II, *Conflitti e sistemi giudiziari*, pp. 91-177. Puntuale la ricostruzione offerta per la Torino degli anni Ottanta del Trecento da MAGNANI 2011 che a p. 507 definisce la coesistenza di accusa e inquisizione nei processi torinesi celebrati fra il 1379 e il 1383 come « livelli differenti di un confronto pubblico volto alla regolamentazione delle dispute ». Osservazioni riassuntive nel saggio dedicato all'esperienza veneta di CHIODI 2009, pp. 85-90.

<sup>9</sup> Sulla *fama* come presupposto dell'*inquisitio* si veda, oltre MIGLIORINO 1985, DEZZA 1989, p. 22, e come presupposto della sottoposizione a tortura, FIORELLI 1954, p. 4 e note 7 e 8. Fondamentale fra le ricerche più recenti THÉRY 2003. Si sofferma sull'emersione della *mala fama* come presupposto dell'*inquisitio* FIORI 2012. V. anche le osservazioni di VALLERANI 2007, VALLERANI 2008 e CHIODI 2018, p. 284 e nota 14. A proposito delle modalità di interrogatorio nelle deposizioni sulla *fama* v. ora l'esame di alcuni procedimenti inquisitoriali del XV secolo in BERTOLIN 2019.

In questa fase emerge il nome del possibile colpevole, che viene quindi chiamato per essere interrogato. Se dopo essere stato ascoltato l'indiziato nega la propria colpevolezza, il giudice riesamina in forma solenne i testimoni, raccogliendone le testimonianze nel libro dei malefici, dopo aver chiamato la parte ad assistere al giuramento. Compiuto con l'esame stesso il processo informativo, il giudice avrebbe l'obbligo di pubblicare il processo, vale a dire i verbali delle testimonianze con gli altri indizi a carico dell'imputato, così che abbia la possibilità di approntare la propria difesa: proprio sull'assenza di spazi per la difesa e di tutele per l'inquisito si è costruita negli anni una cattiva reputazione assai solida del procedimento inquisitorio medievale, meritata solo in parte.

Nello statuto di Milano del 1396 viene ordinato con chiarezza ai giudici milanesi di consentire agli imputati di venire a conoscenza delle deposizioni dei testimoni e di concedere loro almeno 15 giorni come termine a difesa<sup>10</sup>.

Secondo il dettato dello Statuto, una volta trascorso questo termine il giudice può decidere di ricorrere alla tortura se l'imputato non lo convince della invalidità o inconsistenza delle testimonianze e degli altri elementi raccolti contro di lui<sup>11</sup>. Dopo questo pas-

---

<sup>10</sup> *Statuta Mediolani 1396a, Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus, Qualiter debet procedi per officium*: «Testibus vero receptis debeat dare terminum deffensionis quindecim dierum illi vel illis contra quem vel quos inquiritur vel eius seu eorum procuratori et postmodum ad tormenta procedere».

<sup>11</sup> La medesima rubrica stabilisce che quanto depresso dall'inquisito sotto tortura debba venir trascritto in apposito verbale («eo de tormentis deposito in actis scribatur dictum tormentum») e che non si possa procedere nuovamente alla *questio* in assenza di nuovi indizi («nec ad quaestionem iterum repeti possit nisi inditijs alijs supervenientibus»). Nella rubrica *De tormentis seu questionibus* dello statuto del 1396 il ricorso alla tortura viene limitato ai reati più gravi e a quelli politici e la rubrica *De pena torquentis aliquem* stabilisce pene pecuniarie per il podestà e il giudice che abbia applicato i tormenti in violazione dello statuto, fino a comminare la pena capitale nel caso l'imputato sia deceduto a causa dell'applicazione illegittima della *questio*. Le riforme apportate nel corso del Trecento dai Visconti agli statuti del dominio manifestano una tendenza generalizzata a circoscrivere e disciplinare la possibilità di ricorrere alla tortura. Si veda l'intervento di Galeazzo sullo *Statuto di Novara: Liber tercius, Ne quis ponatur ad tormenta nisi in casibus .V.* (p. 189) dove non solo sono elencati i reati per i quali il podestà può ricorrere *ad tormenta* ma viene stabilito che «hoc capitulum sit precisum» perciò non era consentito al magistrato chiederne la deroga né al consiglio di approvare la proposta di modifica in caso di violazione: STORTI 2012, p. 386 e nota 25. Anche gli statuti di Bergamo del 1353 recano numerose disposizioni che tendono a disciplinare l'applicazione della tortura (*Statuto di Bergamo 1353*, Collacio nona, *rubriche .XVIII., .XVIII., .XX., .XXI., .XXII., .XXIII., .XXIII.*, pp. 197-200), lasciando però ampi spazi di arbitrio al podestà e ai suoi giudici nell'applicazione e sorveglianza delle modalità di svolgimento della *questio* qualora si trattasse di reati di tradimento e di crimini enormi. Nota Claudia Storti come su tale disciplina influì anche la circostanza che «gli avversari dei Visconti in Bergamo non desistettero mai da tentativi di sovversione del regime» (STORTI STRONCHI 1996b, p. XIX). Sulla tortura negli statuti di Monza: DEZZA 1993, pp. 108-109. Testimoniano di un uso effettivamente residuale della tortura quale ultimo espediente nell'accertamento dei fatti le fonti torinesi coeve al *Liber* studiate da MAGNANI 2011, pp. 525-528, che conclude: «la considerazione finale risulta essere che lo strumento più ri-

saggio il giudice deve inoltre stabilire un nuovo termine per trarre copia e fare annotazioni delle testimonianze, degli atti e delle prove prodotte, per consentire che vengano discussi e dare la possibilità di fare allegazioni («et debeat iudicem statuere terminum exemplandi et notandi testes et acta et instrumenta et disputandi et elligendi pro modo et qualitate cause»): un nuovo termine a difesa, non quantificato, stavolta, ma che apre uno spazio dialettico, quasi un ‘dibattimento’, attraverso l’utilizzo dei verbi *disputare et elligare*.

Tale disposizione è interessante soprattutto se connessa a quella, contenuta nella medesima rubrica, che fornisce al giudice istruzioni su ‘come’ interrogare i testimoni. Nella prima parte della rubrica *Qualiter debet procedi per officium*, descrivendo le fasi iniziali dell’*inquisitio*, lo statuto impone al giudice di fornire il *titulum inquisitionis illi contra quem inquirere intendit*, o al suo *procurator*, che ha un giorno per esaminarlo prima che il giudice proceda. Dopo essere venuto a conoscenza dell’esistenza di un *titulum inquisitionis* contro di lui egli può fare delle dichiarazioni al giudice, che deve trascriverle<sup>12</sup>, e solo una volta che tale passo della procedura sia stato svolto potrà passare all’ascolto dei testimoni, che dovranno giurare già in questa fase e i cui nomi devono essere comunicati a colui *contra quem inquiritur*. I testimoni vanno poi interrogati nel modo descritto dalla rubrica precedente a quella che ordina la procedura *per officium*, ossia la rubrica *De accusa seu denunciatione danda exemplata*: è descritto qui lo scambio di domande e controdomande che caratterizza il rito ad impulso di parte e che è solo parzialmente applicabile al rito *per officium*<sup>13</sup>, tuttavia il rimando fatto nella rubrica *Qualiter debet procedi per officium* può applicarsi tranquillamente alla disposizione per cui

«teneatur iudex in receptione testium tam ad offensam quam ad deffensam producendorum diligenter interrogare testes de veritate negotij et de causa scientie et de loco et tempore et de presentibus et de alijs circumstantijs»<sup>14</sup>.

---

gido, di cui l’inquisizione disponeva per accertare la verità del fatto nella pratica era un mezzo somministrato con estrema cautela».

<sup>12</sup> *Statuta Mediolani 1396a, Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus, Qualiter debet procedi per officium*: «Quem titulum inquisitionis teneatur dare vel dari facere iudex illi contra quem inquirere intendit et terminum unius diei utilis ad deliberandum antequam procedat aliquo modo contra illum contra quem procedere intendit. Et deinde dictum illius contra quem procedere intendit recipiat et de eo ei vel eius procuratori copia fiat si petatur dicto rei recepto testes recipiantur qui iurent dicere veritatem et dentur nomina testium illi contra quem fit inquisitio vel procuratori suo si petita fuerit et debeat et tenatur iudex omnes responsiones quas fecerit ille contra quem inquiritur sive sint negative sive affirmative sive (sic) scribi facere».

<sup>13</sup> V. sulle modalità di deposizione dei testimoni nella dottrina e nella prassi BASSANI 2019, pp. 158-170.

<sup>14</sup> *Statuta Mediolani 1396a, Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus, De accusa seu denunciatione danda exemplata*. La disposizione è ribadita successivamente, v. nella medesima *Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus, De testibus diligenter interrogandis*.

Se consideriamo le prescrizioni statutarie contenute nelle due rubriche otteniamo perciò la descrizione, solo teorica ovviamente, di un'attività istruttoria potenzialmente partecipata dall'imputato nella quale egli è posto a conoscenza del fatto che il giudice intende procedere contro di lui e del perché, può fare una dichiarazione preliminare, che il giudice è tenuto a trascrivere, ammettendo o negando in tutto o in parte gli addebiti, conosce quantomeno i nomi dei testimoni che il giudice ha ascoltato e alla fine dell'istruttoria viene messo a conoscenza di quanto è stato raccolto e provato contro di lui e ha due settimane di tempo per decidere come difendersi prima di essere, eventualmente, reinterrogato sotto tortura. Di tutta l'attività istruttoria svolta egli può, dopo l'eventuale *questio* e comunque prima che la corte si pronunci, chiedere copia per « discutere e fare allegazioni » entro un termine stabilito dal giudice. *Sic peractis* il giudice deve emettere sentenza di condanna o assoluzione entro trenta giorni pena una multa di 50 lire di terzoli<sup>15</sup>. Nella medesima *Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus* una disposizione, sovrapponendosi a quella appena descritta, commina una pena di cento lire di terzoli per il podestà o altro giudicante, che abbia emesso sentenza di condanna « nisi primo data deffensione competenti que non sit minor trium dierum » e stabilisce che la condanna emessa in mancanza di tale disposizione « ipso iure nulla sit non obstante statuto quod loquitur quod de condemnationibus non cognoscatur postquam fuerint ad cameram nec alio statuto in contrario loquente », delineando così una forma di nullità 'assoluta' rilevabile in ogni tempo a tutela del diritto dell'inquisito di essere messo a conoscenza degli atti di causa<sup>16</sup>.

Prescrizioni assai simili nella sostanza si trovano negli statuti di Bergamo del 1353 e in quelli di Monza<sup>17</sup> che verosimilmente possono venir utilizzati per ricostruire il contenuto di quelli milanesi perduti antecedenti al 1396<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Non risulta in modo limpido dal dettato della rubrica se la pena fosse prevista anche per la violazione di tutte le prescrizioni contenute nella rubrica stessa, e quindi anche del termine di quindici giorni che qui in particolare ci interessa, o soltanto per il termine di emissione della sentenza. *Statuta Mediolani 1396a, Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus, Qualiter debet procedi per officium*: « quibus sic peractis teneatur et debeat iudex procedere ad condemnandum vel absolvendum infra dies triginta sub pena librarum quinquaginta tertiorum domino potestati ».

<sup>16</sup> Il testo di questa disposizione dello statuto di Milano del 1396 è pressoché identico a quello dello statuto di Monza riportato nella nota successiva.

<sup>17</sup> *Statuto di Bergamo 1353*, Collacio nona, *De non condenpnando aliquem nisi dato termino deffensionis et nisi secundum statuta et consuetudines civitatis Pergami vel ius comune*. CXXXI: « Item statuerunt et ordinaverunt quod potestas et iudices eius non condenpnet nec puniant, pro aliquibus criminibus vel delictis, aliquam personam, comune, collegium, vel universitatem, nisi dato termino deffensionis, et eo termino in actis scripto et ellapso, et nisi secundum statuta et consuetudines civitatis Pergami in statutis comunis Pergami descriptas vel secundum leges comunes, ubi statuto vel consuetudine in statutis comunis Pergami

Questa la disciplina prevista dallo statuto. Il problema che ci si deve porre è: cosa ci garantisce che i giudici milanesi rispettassero il dettato statutario? Molteplici sono i fattori che possono incidere sul rispetto più o meno rigido di regole che vanno a favore dell'indagato: certamente la cultura e la formazione del giurista e il contesto politico e sociale in cui essi si muovono e operano sono alcuni dei fattori più incisivi. Sul secondo aspetto cercherò di offrire qualche riflessione in sede conclusiva.

A proposito invece del primo argomento è necessario delineare un abbozzo di risposta prima di esaminare più da vicino le sentenze di assoluzione: quanta consapevolezza poteva esserci nella cultura giuridica degli operatori di giustizia del XIV secolo<sup>19</sup> di un complesso di diritti dell'imputato che, con terminologia contemporanea, potremmo chiamare 'garanzie per un giusto processo'?<sup>20</sup>

---

descripta non esse, vel tantum ubi vero esset tale delictum, maleficium vel crimen, quod diceretur esse commissum, in quo non esset terminata pena a statuto, consuetudine, iure vel lege, tunc intelligatur esse commissa arbitrio potestatis». *Statuto di Bergamo 1331*, Nona collatio, *De copia processuum danda in maleficiis*, .II. «Item quod si vicarius vel iudex malefitorum cognoverit de aliquo maleficio per offitium vel quovis alio modo, quod non pronunciet nec sententiet aliquo modo diffinitive nec condempnet nec sententia scribatur super illo maleficio, donec fecerit copiam omnium actorum, confessionum, interrogationum et probationum habitorum, productorum et hostensorum et habitarum, receptorum et productarum aliquo modo, super illo maleficio, partibus petentibus ipsam copiam sibi fieri vel saltem illi parti, que hoc peteret ab ipso vicario vel eius iudice, ut partes suprascripte possint habere copiam et ea hostendere sapientibus suis et facere coram eis super illo maleficio allegari. Et quod vicarius et eius iudex teneantur per sacramentum predicta attendere et audire allegationes, que fieri voluerint super illo maleficio in conclusione cause, antequam sententia seu condempnatio scribatur nec feratur, partibus vel una earum, congruo loco, et petente vel petentibus». *Liber Statutorum Communis Modoetiae, Quod condemnationes non fiant nisi primo data deffensione*. «Rector Modoetiae nec eius Iudex nec aliquis de sua familia possit nec debeat aliquem condemnare aliqua occasione, nisi primo data deffensione competenti secundum qualitatem et magnitudinem negotij, illi quem condemnare voluerit, quae deffensio reperiat scripta in actis. Et si qua condemnatio facta fuerit non data deffensione competenti ut supra, non valeat nec teneat nec legi possit sed ipso iure nulla sit, non obstante statuto quod loquitur, sic quod de condemnationibus non cognoscatur postquam fuerint ad cameram: Canevarius comunis Modoetiae et Rector vel eius Iudex qui fecerit aliquam condemnationem nisi primo data deffensione, et scripta in actis ut supra condemnetur, et ipso iure pro condemnato habeatur in libris quinquaginta tertior. compensandis in feudo Rectoris seu eius iudicis qui illam condemnationem fecerit et qualibet vice». V. DEZZA 1993, p. 106. Altrettanto netta la disposizione negli *Statuti di Novara*, Liber tercius de maleficiis, *De actitatis causarum civilium et criminalium dandis in exemplum*, dove l'estensione del termine utile alla parte è lasciato alla decisione dei giudici che «tenantur et debeant dare terminum competentem ad prestandum et deliberandum super ipsis processu et actitatis parti petenti» pena una multa di 25 lire di imperiali che devono essere detratte dal suo salario e, come si evince dalla rubrica CLXXXVIII del primo libro, versati alla camera del signore (STORTI 2012, p. 383 e nota 11, 388) ove i sindacatori rilevano il difetto procedurale.

<sup>18</sup> STORTI STORCHI 1993, pp. 22-25 e STORTI STORCHI 1996b, p. XV.

<sup>19</sup> Sul tema, assai significativo per l'età signorile, delle relazioni fra le nascenti organizzazioni cen-

La cultura giuridica medievale, sia canonistica che civilistica, riflette sulla fase procedurale dell'esame dei testimoni, cuore del processo, momento essenziale dal quale il giudice deve ricavare la prova dell'effettivo svolgimento dei fatti. Tale passaggio cruciale è descritto e regolato con minuzia non solo dagli *ordines iudicarii* ma anche dalle glosse e dai commentari<sup>21</sup> e, in una fase successiva, da un'abbondante produzione di trattati *de testibus*<sup>22</sup>: chi può testimoniare e perché, chi può svolgere l'*examen* e come, ma l'esito di un lavoro di riflessione e definizione imponente quanto preciso precipita nel buco nero della *publicatio testium*, cioè la fase di virtuale desecretazione delle deposizioni testimoniali, così che l'indagato possa sapere cosa era stato affermato corso del procedimento e da chi: tale passaggio procedurale è obbligatorio ai fini della validità della sentenza?<sup>23</sup> Al di là del fatto che essa sia uno dei passi descritti come necessari dalla dottrina, cosa accade alla sentenza emessa in assenza di *publicatio*? Nulla, perché la *publicatio* è necessaria solo per lo *ius litigatoris*, ma non per la validità sostanziale del processo, quindi il fatto che le deposizioni non vengano rese disponibili all'imputato e al suo difensore al massimo può essere motivo di appello<sup>24</sup>, dove l'ordinamento giudiziario prevede l'appello in campo penale, e a Milano non lo prevede<sup>25</sup>.

---

tralizzanti e gli ordini della professione legale delle città del dominio: PADOA SCHIOPPA 1980; per Pavia ZORZOLI 1981e ZORZOLI 1986. Studia questo tema nella Piacenza viscontea FUGAZZA 2011.

<sup>20</sup> STORTI STORCHI 1996a in STORTI STORCHI 2007, pp. 394-402; CHIODI 2016 e CHIODI 2018, pp. 297-305; BASSANI 2020.

<sup>21</sup> Sulla testimonianza nel processo medievale MAUSEN 2006.

<sup>22</sup> Sulle 'sperimentazioni' della trattatistica quattrocentesca in tema di testimonianza: BASSANI 2007 e BASSANI 2015.

<sup>23</sup> Sulla *publicatio* CHIODI 2016, pp. 73-76; BASSANI 2017, pp. 38-51; CHIODI 2018, pp. 304-305; BASSANI 2019, pp. 170-179 e BASSANI 2020, pp. 189-197.

<sup>24</sup> La dottrina canonistica fin dal Duecento opera una distinzione fra l'*ordo substantialis* e l'*ordo iudicialis* e pone la recezione e la pubblicazione delle testimonianze fra gli atti del secondo, che non sono necessari per la validità della sentenza. Nel Trecento sia Bartolo da Sassoferrato che Giovanni d'Andrea, riflettendo sulla legislazione papale e imperiale in tema di giudizio sommario, ribadiscono la necessità che gli inquisiti conoscano il contenuto e l'origine delle testimonianze, ma qualora un giudice non abbia rispettato tale obbligo la sentenza sarebbe « *lata contra ius litigatorum, non contra substantialem ordinem iudiciorum* ».

<sup>25</sup> *Statuta Mediolani 1396a, Rubrica generalis de ordine procedendi in criminalibus, A quibus sententijis criminalibus non possit appellari*: « Non possit appellari ab aliqua sententia seu sententijis lata seu latis in causis criminalibus criminaliter decisis ». Anche lo Statuto di Monza prevedeva il divieto di appello: si veda DEZZA 1993, pp. 110-111. Come posto in evidenza da Claudia Storti le modalità di esercizio dell'appello, nel processo civile, furono uno dei campi di intervento dei Visconti nella loro articolata strategia di affermazione nei confronti delle città del dominio: v. STORTI STORCHI 1996b, p. XVIII, dove l'Autrice nota che Giovanni Visconti inserì una disposizione tesa ad impedire che le norme statutarie

Questa è, in sostanza, la risposta della miglior dottrina, Bartolo da Sassoferrato su tutti, ad un'altezza cronologica che precede di poco il nostro registro<sup>26</sup>.

Tuttavia tali regole esistevano e costituivano parte integrante della professionalità del giudice, quelle professionalità e serietà la cui 'buona fama' gli consentiva di essere un funzionario ricercato e di lavorare nelle corti cittadine: l'altra parte di tale bagaglio professionale era costituito dall'esperienza pratica, maturata nei comuni dove era stato chiamato a prestare la propria opera e nella quale egli metteva alla prova ciò che aveva appreso sulle 'sudate carte' all'università.

Perciò all'interrogativo se la prescrizione statutaria venisse rispettata, nei fatti, solo una fonte come il *Liber sententiarum* può dare risposta<sup>27</sup> e quello che ho trovato nelle pur scarse motivazioni delle sentenze di assoluzione mi ha offerto motivi di riflessione.

### 3. Le assoluzioni complete

Va detto in primo luogo che la tipologia dei reati puniti nel primo *Liber* è quasi sempre la stessa: insulti e aggressioni, cioè violenti litigi, con o senza spargimento di sangue<sup>28</sup>.

---

limitative dell'appello potessero costituire «un ostacolo per chi avesse inteso richiedere tutela giurisdizionale a lui medesimo» e STORTI 2012, p. 388: «Galeazzo II pose limiti decisivi all'autonomia giurisdizionale della città (Novara, n.d.r.) in materia di appello, prevedendo che tutte le sentenze pronunciate dai tribunali cittadini, ivi compreso quello del podestà, fossero impugnabili purché si ricorresse esclusivamente a lui». I giuristi, e tra loro Alberico da Rosciate, si interrogarono sulla validità di tali provvedimenti signorili limitativi del diritto d'appello: essi avevano infatti tutto l'aspetto di quei *decreta ambitiosa* che Bartolo da Sassoferrato riteneva nulli o annullabili. V. in proposito STORTI STORCHI 1996a ora anche in STORTI STORCHI 2007, p. 286 e note 32-34, 328 e nota 135.

<sup>26</sup> Pochi decenni più tardi, ai primi del Quattrocento, un avvocato fiorentino, Nello Cetti da San Gimignano, un *practicus* esperto del foro, dirà con chiarezza, nel suo trattato sulla testimonianza, che « si omittatur publicatio testium non redditur iudicium nullum »: *Tractatus de testibus*, n. 121. Va notato tuttavia che gli estensori dello statuto di Monza e di quello di Milano del 1396 sembrano essere consapevoli di questo *gap* fra dottrina e prassi là dove prescrivono che una condanna emessa senza aver consentito al *reus* di difendersi *ipso iure nulla sit* nonostante la prescrizione statutaria che dispone di non riesaminare (*cognoscatur*) le condanne dopo che gli atti sono stati consegnati *ad cameram*: la precisazione è interessante in quanto sembra voler sancire quella che potremmo chiamare una nullità assoluta ed azionabile in ogni tempo: v. testo corrispondente a nota 16, per lo Statuto di Milano e nota 17, per il testo della rubrica dello statuto monzese la cui rilevanza è sottolineata da DEZZA 1993, nota 56.

<sup>27</sup> Alcune riflessioni sul processo civile in SAVELLI 1994.

<sup>28</sup> *Statuta Mediolani 1396b, Rubrica generalis de penis criminum et de homicidis, De pena facientis insultum et non percussione, De eodem ad domum habitationis, De pena facientis percussione cum gla-*

Le assoluzioni possono essere di due tipi: complete o parziali.

La parte che, con terminologia contemporanea, potremmo chiamare ‘dispositiva’ delle prime suona praticamente sempre nel medesimo modo:

« Idcirco nos Karollus Geno, potestas Mediolani antedictus, pro tribunali sedentes ut supra, secuti formam iuris decretorum prefati domini nostri et cetera, statutorum et ordinamentorum comunis Mediolani et ex vigore nostri arbitrii et baylie nobis in hac parte concessorum omnique alio modo, iure, via, forma et causa quibus melius possumus et debemus predictum ... in hiis scriptis pro tribunali sedentes ut supra scentencialiter absolvimus et absolutum esse declaramus »<sup>29</sup>.

La formula segue ad una narrazione esaustiva del fatto nella sua materialità ma scevra di notizie sul contesto: motivi di contrasto, inimicizie, circostanze in cui è sorta la lite non vengono riportati. Nulla a parte i nudi fatti: chi ha colpito chi, se a mani nude o con un’arma, con quale arma, quante e quali ferite ha inferto, a quali parti del corpo, con spargimento di sangue o no.

Nel primo caso di assoluzione completa che esamino qui è narrata l’insistita aggressione di Petrolo de Barza nei confronti di Antoniolo Comino, che fugge per sottrarsi alla furia di Petrolo che lo accusa di essere un traditore:

Petrolo lanciò un sasso che teneva in mano contro detto Antoniolo e colpì Antoniolo stesso con il detto sasso sulla mano destra causando una contusione senza fuoriuscita di sangue e dopo ciò Antoniolo si rifugiò nell’abitazione di Pasolo da Paderno situata nella parrocchia San Giovanni I-tolano e credendo lo stesso Antoniolo che Petrolo fosse andato via da lì, uscì da quella casa e allora Petrolo, che era ancora dall’altra parte della strada, corse verso Antoniolo per recargli offesa se poteva; e allora Antoniolo nuovamente si rifugiò nell’abitazione di Petrolo da Clivate sita nella medesima parrocchia e lo stesso Petrolo, stando fuori dalla quella casa, più volte disse al detto Antoniolo: “traditore”, “o traditore, vieni fuori da lì”, “esci dalla casa, traditore!”<sup>30</sup>

---

*dio vetito si non occiderit, De eodem, De eodem sine gladio vetito, De pena facientis iniuriam dicto facto vel scripto.* DEZZA 1993, pp. 113-114. Un dato simile a quello riportato, per il secolo precedente, da VALLERANI 2005, p. 125 e per il quadriennio 1379-1383 a Torino da MAGNANI 2011, pp. 511-512.

<sup>29</sup> *Liber sententiarum*, f. 11r. Si vedano, con variazioni che non inficiano la sostanza, f. 11v, f. 14v, f. 24r, f. 25r, f. 28v, f. 28v-29r, f. 32v, f. 33r, f. 34v, f. 39r, f. 41v, ff. 42v-43r, f. 45v, f. 48v, f. 57r, f. 60v, f. 65v, f. 71v, f. 72r, f. 82r, f. 82v, f. 87r. Resta inspiegata un’assoluzione per una furiosa aggressione avvenuta per strada, con spade e daghe, e che ha provocato nelle due vittime *effusio sanguinis*, pronunciata il 18 novembre 1385 (*ibidem*, f. 69r-v: « Et constat nobis et curie nostre predicti ... superius inquisitioni non fuisse nec esse culpabiles de contentis in dicta inquisitione nel aliquo contentorum in ea, prout hec et alia in actis nostris et nostre curie plenius contententur et evidenter apparent »: nella formula non viene fatto alcun riferimento alle fonti di prova) i cui contorni appaiono quantomeno sfumati: tutti gli imputati vengono assolti per l’aggressione e viene dato atto che « habent licentia armorum ».

<sup>30</sup> *Ibidem*, f. 34r.

Per come il fatto è narrato nella sentenza, per l'abbondanza di particolari, sembra indubitato che il reato sia stato commesso, che la vicenda si sia svolta: ho citato un caso in cui vengono nominati, a soli scopi di identificazione, i nominativi dei proprietari delle case dove la vittima ha cercato rifugio: se essi, come è ipotizzabile, abbiano anche testimoniato nel corso dell'*inquisitio*, non si dice.

Tuttavia il giudice non condanna Petrollo, perché

« non constat nobis nec curie nostre predictum Petrolum fuisse et esse culpabilem de contentis in dicta inquisitione nec aliquo contentorum in ea tam per negationem ipsius Petroli quam per dicta testium coram prefato domino iudice malleficiorum in iudicio receptarum, prout hec et alia in actis nostris et nostre curie plenius et evidenter aparent »<sup>31</sup>.

Questa parte di 'motivazione della sentenza' per usare ancora una terminologia contemporanea, vorrei chiamarla Modello A.

Stessa dinamica in un caso di *insultum et aggressura* dove è inquisito un altro Petrollo:

Petrollo inquisito come sopra in questo anno, nel mese di febbraio scorso<sup>32</sup>, con superbia e audacia, insultò e aggredì Arasimolo di Lodi, figlio di Giacomo, di porta Ticinese, Parrocchia di San Lorenzo Maggiore foris. Commettendo tali reati Petrollo come sopra inquisito prese al detto Arasimolo dalla testa il suo cappuccio di drappo di lana del valore di dodici soldi e lo portò dove voleva contro la volontà di detto Arasimolo.

Come si nota i fatti sono chiari e circostanziati, tuttavia, anche in questo caso, il giudice rovescia la narrazione dell'*inquisitio* e afferma che:

« Et constat nobis et curie nostre predicta omnia et singula in dicta inquisitione contenta non fuisse nec esse vera et per ipsum Petrollum non fuisse nec esse comissa per legitimas atestaciones et probationes coram dicto domino iudice et per ipsum dominum iudicem productas et examinatas, prout hic et alia in actis et curie nostre evidenter aparent »<sup>33</sup>.

E questo è quello che chiamerei Modello B di motivazione.

La prima cosa che va sottolineata in questi due modelli di motivazione, che ho scelto come *exempla*, è che sono diversi: nel Modello A si nega che l'inquisito sia colpevole di ciò che nell'inquisizione è contenuto mentre nel Modello B si nega che

---

<sup>31</sup> *Ibidem*, f. 34r-v.

<sup>32</sup> La condanna viene emessa nella sessione del primo luglio: v. *ibidem*, f. 11r.

<sup>33</sup> *Ibidem* f. 11r. Su questo caso si veda la ricostruzione, riguardo all'ipotesi di reato, di Roberto Isotton in questo stesso volume.

ciò che è contenuto nell'inquisizione sia vero e che quegli atti siano stati commessi dall'inquisito<sup>34</sup>.

Il giudice ha tratto tali conclusioni in modo diverso nei due modelli A e B.

Nel modello A perché l'imputato ha negato e per quanto il giudice ha appreso dalle deposizioni testimoniali che ha ammesso (*receptae*):

« tam per negationem ipsius Petroli quam per dicta testium coram prefato domino iudice malleficiorum in iudicio receptarum ».

Nel modello B in base alle deposizioni e alle prove prodotte ed esaminate dal lui stesso:

« per legitimas atestaciones et probationes coram dicto domino iudice et per ipsum dominum iudicem productas et examinatas ».

Quindi nel primo caso il giudice ha ascoltato le negazioni dell'inquisito e accolto le testimonianze che questi ha prodotto (*receptae*); nel secondo ha esaminato prove e testimonianze sia contenute nell'*inquisitio* (*per ipsum iudicem*) sia prodotte davanti a lui (*coram iudice*).

Sono poche righe ma è tutto quello che abbiamo per dare sostanza al precetto statutario che ordina al giudice di dare all'inquisito un termine per conoscere le testimonianze raccolte durante l'*inquisitio* ed anche un ulteriore termine, successivo all'interrogatorio, per *disputare et elligare*: in un caso l'imputato nega e chiede al giudice di ascoltare testimonianze che il giudice accoglie, nell'altro caso il giudice si forma una diversa idea dopo aver ascoltato i testimoni, sia quelli che gli sono stati portati dall'inquisito (traduco così la formula *coram iudice* utilizzata nella sentenza) sia quelli che avevano deposto durante l'*inquisitio* (interpreto così la locuzione *per iudicem*): qui c'è la vita dei due Petrolli, e le *opiniones* di Bartolo e di Nello da San Gimignano sulla *publicatio* e lo *ius litigatoris* diventano carne e sangue.

Su trentuno sentenze di assoluzione quelle in cui l'imputato o gli imputati vengono completamente assolti sono diciannove. Le formule di base possono tutte ascriversi ai due modelli che ho enucleato, con lievi modificazioni che non alterano la sostanza: gli imputati hanno potuto dimostrare che quanto era contenuto nell'inchiesta formata dal giudice *ad maleficia* non corrispondeva a verità o perché i

---

<sup>34</sup> La classificazione è sostanzialmente diversa rispetto a quella che può proporre MAGNANI 2011, pp. 523-524, sulla base delle fonti torinesi, che testimoniano di assoluzioni perché « non fuit probatum » e « quia bonam fecit deffensionem », oltre a quelle inspiegate e per non colpevolezza (v. tab. 9 p. 523).

fatti non si erano svolti secondo la ricostruzione prospettata nel corso delle indagini o perché non sono stati loro a commettere i reati ricostruiti dal giudice, e sono stati assolti, e tale assoluzione è intervenuta, nei casi in cui possiamo accertare quando è stato commesso il reato, nel giro di due o tre mesi, in due casi in sei mesi<sup>35</sup>.

Si badi: non si vuole trascurare la possibilità che dietro queste assoluzioni si celino dinamiche compositive e transattive. La possibilità che fra vittima e reo intervenga una *pax vel remissio* è considerata nella *Rubrica generalis statutorum extraordinariorum maleficiorum* e impedisce al giudice di procedere solo ove la pena prevista sia inferiore alle cinquanta lire di terzioli<sup>36</sup>. Ove si tratti di un reato per il quale è possibile procedere *per officium* o di un altro reato *ex quo pena sanguinis ingeratur* il podestà potrà comunque procedere, a termini dello statuto, e colui che ha ritirato la denuncia sarà tenuto a pagare un'ammenda<sup>37</sup>. Poiché però tali dinamiche sono previste dalla normativa cittadina, che incorpora e regola le ipotesi di *pax seu remissio*<sup>38</sup>, non si vede perché esse non dovrebbero risultare nel procedimento, come accade ad una simile altezza cronologica, nei *libri inquisitionum* di Vercelli e nella documentazione torinese<sup>39</sup>: il fatto che esse non vengano riportate ci permette di formulare la proposta di interpretazione per la quale, quantomeno nella gestione del rapporto di controllo che intercorre fra podestà e organi di sindacato come delineato da queste sentenze del podestà milanese, il fatto che un'assoluzione, in un processo svolto *per inquisitionem*, sia lo sbocco di uno scambio, di un accordo, di una mediazione nati nell'ambito della famiglia, o della comunità, o per incoraggiamento dell'autorità, non rileva<sup>40</sup>.

---

<sup>35</sup> Oltre al caso visto sopra, al f. 11r, vi è al f. 23r un'assoluzione pronunciata nella sessione del 5 agosto per un reato commesso nel mese di marzo.

<sup>36</sup> *Statuta Mediolani 1396, Rubrica generalis statutorum extraordinariorum maleficiorum, De non persequentibus acusam seu denuntiationem*: « In illis maleficis in quibus non potest fieri condemnatio ultra libras quinquaginta tertiorum comuni Mediolani aplicanda non possit ulterius per officium procedi si facta fuerit pax vel remissio ».

<sup>37</sup> *Ibidem*, v. le disposizioni successive a quella citata.

<sup>38</sup> Ha studiato da questa prospettiva gli statuti trecenteschi di Bergamo PADOA SCHIOPPA 2007a.

<sup>39</sup> CAMPISI 2018, pp. 137 e 147. MAGNANI 2011, pp. 546-554: la *compositio* in questi processi torinesi presenta caratteristiche diverse rispetto a quella normalmente presente nei comuni italiani, poiché coinvolge l'autorità giudicante, v. p. 552: « L'anomalia della presenza del giudice nel compito di *componere* – presente nella rubrica 82 dello statuto torinese – è decisamente singolare. Di fatto, nei registri, la composizione segue le regole fissate per i domini sabaudi, ed è sempre il vicario a comporre direttamente con i rei ». Anche nei domini sabaudi comunque si trova, a questa altezza cronologica, una tendenza a comprimere la sua funzionalità rispetto ai reati più gravi: v. pp. 549-550.

<sup>40</sup> Si può a questo proposito citare il caso di due *robarie*, esito chiaramente di una lite familiare: Giovannolo infatti in ben due occasioni, a dicembre 1384 e a marzo 1385, si è recato nella casa della fi-

Un esempio evidente di una simile dinamica compositiva è il caso dell'imputato Anselmo de Medici, contro il quale aveva formato un'*inquisitio* il podestà Andrea de Pepoli da Bologna con il giudice Domenico de Otabelli da Alessandria nel semestre precedente: risulta dagli atti che Anselmo ha dato uno schiaffo Catelolla da Marliano sulla guancia sinistra tanto forte da farla cadere per terra. Anselmo è completamente assolto, «quia non constat nobis ... predictum Anselmum fuisse nec esse culpabilem», perché lui stesso ha negato, ma soprattutto «per dicta testium et ipsius Catelolle coram nobis legitime in iudicio receptorum»<sup>41</sup>.

Anche Domina Catelina, moglie di Paganolo da Appiano, viene completamente assolta, perché *non reperta culpabilis*, dall'imputazione di aver 'estirpato la serratura' della casa abitata da Jacopo da Bornago e di avergli sottratto «duo lectiamina, pulvinarium unum et copertorium unum»: dall'*inquisitio* come riportata in sentenza risulta però che Catalina è la padrona di casa di Jacopo e si era già in precedenza recata presso la sua abitazione intimandogli «volo quod me solves de pensione domus mee». Jacopo in tale occasione aveva consegnato a Catalina solo «unam zapam et una se-guria et postmodum clauxit ospitium cum clave»<sup>42</sup>.

Va certo considerata perciò la possibilità che i casi esposti sopra non descrivano un metodo, uno *stylus iudicandi*, ma siano stati l'esito di fortuna, del caso, di accordi raggiunti altrove, di rapporti di forza che non vengono registrati sulla pergamena dal notaio.

---

glia Catelina e di suo marito Marco e ne ha asportato, a dicembre, varie suppellettili, di cui vengono descritti con cura in sentenza aspetto e valore, mentre la seconda volta «de ea domo robbavit equum unum brunum, valoris librarum viginti quinque imperialium et dictum equum et res viam exportavit contra voluntatem eorum iugalium» (la sentenza di assoluzione viene emessa il 5 agosto): sul fatto che gli oggetti e il cavallo siano stati portati via dalla casa dei coniugi non sembra possa esservi dubbio dato che la sottrazione è praticamente avvenuta *coram populo*. Il fatto che Giovannolo venga completamente assolto senza che vi sia nella sentenza alcun riferimento né a testimonianze né ad altre prove, lascia intravedere la possibilità che i protagonisti della vicenda abbiano trovato un accordo, v. *Liber sententiarum*, f. 24r: «Et constat nobis et curie nostre predictum Iohanolum non fuisse nec esse culpabilem de contentis nec aliquo contentorum in dicta inquisitione contra eum ut supra formata, prout hec et alia in actis nostris et curie nostre evidenter apparent. Idcircho nos Karolus Geno de Venetiis, potestas antedictus ... per hanc nostram sententiam absolvimus et absolutum reddimus et pronuntiamus». Su questi casi si veda il saggio di Roberto ISOTTON 2021 in questo stesso volume.

<sup>41</sup> *Liber sententiarum*, f. 32v.

<sup>42</sup> *Ibidem*, f. 48v.

#### 4. Le assoluzioni parziali

Le osservazioni tratte dalle formule delle sentenze di assoluzione completa possono venir confrontate con i casi in cui le sentenze contengono delle assoluzioni parziali, per verificare se, in casi in cui le fattispecie dei reati sono maggiormente articolate o gli imputati sono più d'uno, il metodo si ripresenta e continua a produrre gli stessi risultati.

Le assoluzioni possono essere parziali rispetto a un medesimo imputato, che viene condannato per uno dei reati per i quali è stato inquisito, ma assolto per un altro, oppure riguardo alle persone, perché uno degli imputati viene assolto e un altro condannato.

Un esempio del primo genere di assoluzione l'abbiamo nel caso di Ambrogino Cavallotto e Ambrogello Migliavacca<sup>43</sup>. Ambrogino, animato evidentemente da precedenti motivi di rancore di cui la sentenza non dà conto, aveva apostrofato Ambrogello con l'insulto, peraltro frequente, del 'vermecane'<sup>44</sup> e aveva cercato di colpirlo con una falce, mancandolo. Ambrogello aveva allora reagito colpendo Ambrogino due volte con un uncino sul braccio sinistro senza farlo sanguinare (« Ambroxelus Malia- vacha cum uno inzino ... percussit suprascriptum Ambroxinum Canalotum duabus percussionibus in brachio sinistro sine sanguine »). L'aggressione di Ambrogello era proseguita con un colpo da dietro sulle reni di Ambrogino, che non gli aveva però causato ferite. Fin qui la ricostruzione che si trova nell'*inquisitio* riportata nella prima parte della sentenza.

Da questo punto in poi il giudice riferisce ciò che risulta alla corte: *Et constat nobis*<sup>45</sup>.

Ciò che risulta alla corte proviene da due fonti di prova diverse e chiaramente individuate:

- *per legiptimas et idoneas probationes et testes coram dicto nostro iudice habitas et receptas* la curia ha appreso che Ambrogino ha effettivamente insultato

---

<sup>43</sup> *Ibidem*, ff. 40r-41r.

<sup>44</sup> L'insulto del verme cane era sentito come particolarmente grave tanto da venir sanzionato nella stessa disposizione che puniva la blasfemia: *Statuta Mediolani 1396a, Hec sunt statuta extraordinaria, Rubrica generalis de meretricibus et bordello, De pena blasphemantis deum sanctos et sanctas et vermes canes*: « Nullus audeat ne presumat blasphemare deum nec beatam virginem mariam ... vel quod alicui nascatur vermis canis et qui contrafecerit condemnetur in libris decem tertiorum quam pena si solvere non poterit ponatur ad berlinam et fustigetur per civitatem ... ». V. anche BIANCHI RIVA 2021.

<sup>45</sup> *Liber sententiarum*, f. 40v.

Ambrogello e che Ambrogello ha colpito una volta Ambrogino sulle reni con l'uncino senza farlo sanguinare («constat nobis et curie nostre predictum Ambroxinum Cavalotum fuisse culpabilem de contentis in dicta inquisitione et dictum Ambroxelum percussisse ipsum Ambroxinum Canalotum cum dicto inzino una percussione in renibus sine sanguine»);

- per *legitimam confessionem per eum Ambroxelum factam* risulta invece che Ambrogello ha colpito Ambrogino sul braccio con un uncino una sola volta («constat dictum Ambroxelum ipsum Ambroxium cum dicto inzino percussisse semel super brachio sinistro sine sanguine»).

La corte dà conto di aver concesso ad Ambrogello *certus terminus ad omnem eius defensionem fiendam*, termine che individuiamo in quello che lo statuto ordinava al giudice di concedere dopo l'escussione dei testimoni e l'interrogatorio dell'inquisito, per *disputare et elligare*: ma Ambrogello non ha prodotto alcuna difesa, né l'ha prodotta qualcuno per lui, solo ha confessato di aver colpito Ambrogino *semel* sul braccio sinistro, mentre nelle risultanze dell'*inquisitio*, come narrate nella prima parte della sentenza, i colpi sul braccio sinistro risultavano essere due («percussit duabus percussionibus in brachio sinistro sine sanguine»).

Entrambi vengono condannati: Ambrogino per i *verba iniurosa* a pagare dieci lire di terzoli e a lire cinque di terzoli per aver brandito la falce; Ambrogello a quindici lire di terzoli per aver colpito Ambrogino perché la pena viene mitigata in quanto ha confessato: metà della somma va all'offeso mentre l'altra metà alle casse del comune.

Dopo aver dato conto con precisione dell'identità dei fideiussori per ciascun imputato, il podestà sentenza che delle altre accuse contenute nell'*inquisitio* Ambrogello non è ritenuto colpevole e viene perciò assolto:

« Ab aliis contentis in dicta inquisitione ipsum Ambroxelum non repertum culpabilem absolvimus et redimus absolutum »<sup>46</sup>.

Riassumiamo: dalle indagini fatte durante l'*inquisitio* il giudice trae una certa ricostruzione del fatto. Verifica la corrispondenza di tale ricostruzione con le deposizioni giurate dei testimoni e con le altre risultanze dell'inchiesta, in particolare con le dichiarazioni dell'imputato, che non produce nessuna difesa ed anzi confessa, modificando in parte quanto contenuto nell'*inquisitio* già svolta. Accerta così che la quantità di colpi inferti ad Ambrogino da Ambrogello è inferiore rispetto a quanto

---

<sup>46</sup> *Ibidem*, f. 41r.

ricostruito nell'*inquisitio*: un solo colpo di uncino all'avambraccio, anziché due. Condanna perciò Ambrogello per alcune delle imputazioni contenute nell'inchiesta, ma lo assolve per una di esse, e mitiga la pena per la sua confessione spontanea.

Nel corso dell'interrogatorio i due Ambrogi litigiosi hanno evidentemente avuto lo spazio per raccontare come sono andate effettivamente le cose, le deposizioni dei testimoni sono state lette con attenzione e poste a confronto con le ammissioni degli imputati, o non si potrebbe arrivare ad una sentenza che distingue in questo modo, fra i diversi capi di imputazione, quali siano quelli per i quali gli inquisiti vengono puniti e quell'unico per il quale uno di loro viene invece assolto<sup>47</sup>.

Simili considerazioni possono farsi nei casi nei quali alcuni imputati vengono condannati e altri assolti. In due di questi i condannati sono coloro che non si sono presentati davanti al giudice e, banditi, vengono considerati rei confessi, mentre chi non ha disprezzato la giurisdizione comunale ne esce libero, perché si è presentato davanti al giudice, ha negato gli addebiti e non viene ritenuto colpevole<sup>48</sup>.

Vi è un caso invece nel quale i tre inquisiti, Rogerio, Giacomino e Giovanollo, si sono presentati tutti davanti al giudice per rispondere per una brutale aggressione ai danni di Dionigi Cagapisti. L'aggressione nell'*inquisitio* è stata ricostruita come segue:

Rogerio con il suo pugno colpì Dionigi al corpo e al volto più e più volte senza spargimento di sangue e Giacomo con la spada sguainata voleva colpire Dionigi se avesse potuto e Giovannolo da Gallarate con i suoi pugni colpì Dionigi sul corpo e sulla testa con molteplici colpi senza sangue<sup>49</sup>.

Al podestà risulta che i fatti narrati nell'*inquisitio* siano effettivamente accaduti nel luogo e il giorno descritti<sup>50</sup> e che i reati siano stati commessi da Rogerio e Giacomo: le prove sono la confessione spontanea di Rogerio e le deposizioni testimoniali raccolte dal podestà stesso e dal giudice<sup>51</sup>.

---

<sup>47</sup> Altre assoluzioni parziali rispetto alle imputazioni: *ibidem*, ff. 14v, 39r (il caso è qui parzialmente diverso, nel senso che l'imputato viene assolto per l'aggressione e il podestà ritiene di non procedere per l'imputazione di porto d'arma proibita – « non esse procedendum super dicta portatione armorum » – perché su di essa si era pronunciato il podestà precedente) e 75r-v.

<sup>48</sup> *Ibidem*, ff. 74v e 75r.

<sup>49</sup> *Ibidem*, f. 56r.

<sup>50</sup> A maggio, e la sentenza viene emessa il 14 ottobre.

<sup>51</sup> *Ibidem*, f. 56r: « Et constet nobis et curie nostre omnia et singulla in dicta inquisitione contenta fuisse et esse vera et per eos Rugerium et Iacobinum comissa et perpetrata fuisse loco et tempore antedictis per legitimam confessionem sponte factam in <i>ud<ici>o per suprascriptum Rogerium et per dicta testium coram nobis et dicti nostri iudicis legitime in iudicio receptorum ».

La sentenza condanna per l'aggressione Rogerio a pagare trentacinque lire di terzioli e Giacomo dieci lire, mentre per aver portato armi proibite, delle quali non si era fatta menzione nella narrativa, la pena è di ben cento fiorini d'oro, da devolvere interamente al comune, o il carcere per un anno. La pena per l'aggressione viene diminuita per Rogerio in ragione della confessione e dovrà essere divisa fra il comune e la famiglia della vittima, mentre quella per il porto d'armi va interamente devoluta al tesoro.

Giovannolo invece, al contrario dei primi due, non viene ritenuto colpevole dei reati descritti nell'*inquisitio* ed è perciò completamente assolto<sup>52</sup>. Benché nella sentenza non venga detto esplicitamente si può ipotizzare che la confessione di Rogerio e le testimonianze ascoltate dal giudice abbiano consentito di accertare il non coinvolgimento di Giovannolo nel pestaggio di Dionigi: anche in questo caso quindi la verifica da parte del giudice delle risultanze dell'*inquisitio* condotta ascoltando gli inquisiti e interrogando i testimoni ha portato ad una parziale revisione delle prime risultanze dell'inchiesta.

## 5. Conclusioni

Per concludere: c'è ancora tanto da fare. Non è una novità infatti per gli storici del diritto che nell'ambito del processo penale condotto secondo le forme inquisitorie ci fossero spazi per il giudice che lo volesse per accertare la non colpevolezza di un inquisito che fosse rimasto impigliato nelle maglie di un'inchiesta<sup>53</sup>, ma va verificato nelle fonti giudiziarie se e quanto i giudici utilizzassero quegli spazi e rispettassero nei fatti le prescrizioni a tutela dell'imputato stabilite dagli statuti, previste nelle fonti romanistiche e canoniche ed elaborate dalla dottrina.

Come osservato all'inizio il rispetto delle regole poste a tutela dell'inquisito dipendeva dalla cultura giuridica e dalla preparazione dei giudici, ma vi è un secondo fattore che giocava sicuramente un ruolo preponderante: i rapporti di forza e di potere fra le istituzioni cittadine, e sovracittadine, nel caso del dominio visconteo, influenzati da fattori locali.

L'epoca di commistione fra le istituzioni comunali e l'affermazione di poteri signorili/oligarchici sta ricevendo grande attenzione da parte della storiografia, che vi intravede uno snodo fondamentale del lungo passaggio dal medioevo all'età moderna. Una fonte quale il *Liber sententiarum*, che si pone proprio in quegli anni del dominio visconteo, può offrire utili elementi alla ricostruzione di quel passaggio

---

<sup>52</sup> *Ibidem*, f. 56v.

<sup>53</sup> Pone l'accento su questo aspetto, con riferimento al processo dell'Inquisizione ereticale in età moderna, SANTANGELO CORDANI 2017 e SANTANGELO CORDANI 2019.

storico e i dati che se ne traggono vanno letti alla luce di ‘elementi interpretativi’ già utilizzati dalla storiografia.

Una chiave di lettura fondamentale è sicuramente costituita dal riutilizzo delle istituzioni comunali poste in nuovi rapporti gerarchici fra loro, e dal loro posizionamento rispetto al potere signorile<sup>54</sup>: tale ‘rimescolamento’ delle istituzioni manifesta l’azione politica di nuovi, o non nuovi ma ora proattivi, attori economico-sociali, che variano a seconda del contesto geografico di riferimento. Gli interventi dei signori infatti, che venivano condotti con mano diversa a seconda della città<sup>55</sup> in cui venivano apportati, di frequente « si concentrarono sulle materie ‘sensibili’ della repressione penale sia nei reati comuni sia in quelli politici »<sup>56</sup>.

È acquisizione ormai non più recente della storiografia che « l’entrata della procedura inquisitoria nel sistema giudiziario pubblico si rivela un fatto eminentemente politico »<sup>57</sup>: tale chiave interpretativa può applicarsi al di là della fase temporale cui si riferisce ed essere utilizzata per interrogare la nostra fonte: essa era destinata ad esercitare una funzione quale strumento di controllo dell’attività del podestà da parte dei sindacatori all’interno dei rapporti istituzionali del dominio visconteo<sup>58</sup>: così come si era

---

<sup>54</sup> LEVEROTTI 2003; ZORZI 2010, pp. 7-8; VALLERANI 2011, pp. 23-32. V. STORTI STORCHI 1996a ora anche in STORTI 2007, p. 272: « Negli statuti cittadini, che furono rivisti durante la sua (di Azzone, n.d.r.) dominazione (quelli di Bergamo, di Como, di Monza, e di Piacenza), subordinò, infatti, tutta la vita del diritto al proprio *arbitrium* e alla propria *voluntas*, pur senza imprimere modifiche profonde nella preesistente organizzazione delle magistrature e degli uffici, almeno in apparenza e se si sta alle disposizioni contenute in tali testi » e STORTI STORCHI 1996b, p. XIV: « Ai consigli di origine e formazione comunale, Il Consiglio generale e quello di Credenza, nel 1353 furono aggiunti, ma non sostituiti, ... , due consigli di nomina podestarile, composti da un minor numero di membri (rispettivamente 144 e 60), detti consiglio maggiore e minore. Questi ultimi, in progresso di tempo e in seguito ad ulteriori riforme introdotte nella legislazione cittadina a decorrere dal 1355, erosero via via le prerogative dei due antichi consigli di origine comunale » e STORTI 2012, p. 386: « Nonostante il cambiamento nella formazione dell’organo di governo (dall’elettività alla nomina signorile), rimase una considerevole continuità con il XIII secolo nel rapporto tra podestà e consiglio generale cittadino secondo i principi della codecisione ... molte norme relative all’ufficio del podestà e dei giudici risalenti al XIII secolo furono confermate nel XIV ».

<sup>55</sup> *Ibidem*, p. 384: « ... per quanto concerne la fase dell’espansione del loro dominio, il caso novarese costituisce un’ulteriore conferma dell’ipotesi che i Visconti – con comprensibile pragmatismo – abbiano calibrato le regole e gli strumenti del loro dominio in maniera diversificata da città a città, a seconda del maggiore o minore consenso e della forza dei loro alleati interni ».

<sup>56</sup> *Ibidem*, p. 388.

<sup>57</sup> VALLERANI 2005, p. 212.

<sup>58</sup> Gli statuti del 1396 regolano attentamente le modalità di sottoposizione dell’operato del podestà al sindacato: *Statuta iurisdictionum Mediolani*, XXXVII, *Quod potestas cum tota sua familia teneatur stare ad sindacatum, et de ordine sindacandi*, col. 997, XXXVIII. *De libellis in causa sindacatus dandis infra quinque*

sviluppato perché il comune sorvegliasse, prima solo finanziariamente poi anche giuridicamente<sup>59</sup>, lo svolgimento dell'attività giurisdizionale del podestà forestiero, con tutta la forza simbolica incarnata da un sindacato elettivo, all'altezza cronologica che ci riguarda esso ha subito una metamorfosi<sup>60</sup> allo stesso modo in cui « la carica potestativa del rettore forestiero è usata come elemento di raccordo e non di autonomia »<sup>61</sup>.

Già alla metà del Trecento i Visconti agirono in tal senso introducendo

« l'obbligo generale per le città soggette di accogliere nella commissione dei sindacatori di nomina cittadina un membro di nomina signorile ... più sensibile nel valutare la congruenza dell'operato dei podestà e della loro *familia* con la volontà (*l'intentio*) del legislatore »<sup>62</sup>.

Dalle più risalenti ricerche di Verga apprendiamo che non erano infrequenti le inchieste, e anche le condanne di giudici da parte dei sindacatori. Verga cita casi di corruzione di giudici e notai che erano stati puniti severamente dalla magistratura dei sindacatori e interventi diretti del signore in favore di comunità vessate dall'avidità di funzionari infedeli<sup>63</sup>: anche attraverso simili procedimenti passava la ricerca del consenso delle signorie, e quella viscontea non faceva eccezione. Il ruolo dei sindacatori restava così fondamentale, anche nel regime signorile: una continuità rassicurante rispetto alla tenuta delle istituzioni comunali, anche se il significato del controllo attuato dalla magistratura di verifica è ormai mutato, così come le modalità di selezione, affidate in parti diverse ai consigli maggiori e alla nomina signorile<sup>64</sup>.

---

*dies*, col. 998, XXXIX. *Quod novus potestas teneatur exigere condemnationes factas per syndacatores de potestate preterito et eius familia*, col. 998, XL. *Quod potestas tempore sindicatus stes extra domos communis*, col. 998.

<sup>59</sup> Sul sindacato la storiografia non è ricchissima: per un inquadramento QUAGLIONI 1981, CRESCENZI 1981 e LEVEROTTI 1997.

<sup>60</sup> Illuminanti in questo senso le riflessioni di CARIBONI 2008 a proposito della ricerca di legittimazione attraverso i 'simboli' nei primi decenni del regime visconteo: « Si intende trasformare così quello che, di fatto, inizialmente, era un processo precario e contingente di strutturazione del potere in un ordine necessario e indispensabile, quasi il frutto naturale e ineluttabile di uno processo "evoluzionista" ». Tra le 'vie di legittimazione simbolica' attuate da Ottone Visconti e dai suoi successori è significativa, a proposito della metamorfosi istituzionale, quella che Cariboni indica come seconda, dopo la carica episcopale e prima del vicariato imperiale: « La seconda via fu l'elezione alle più alte cariche del governo comunale, quale il capitanato del popolo o il *dominatus* o *rektoratus*, ossia poteri di natura straordinaria, inizialmente temporanei e che solo a partire dal 1330 divennero vitalizi. In questo caso la designazione veniva dal basso, dalle assemblee comunali ». Su questo tema anche CENGARLE 2013.

<sup>61</sup> VALLERANI 2010, p. 19.

<sup>62</sup> STORTI STORCHI 1996a ora anche in STORTI 2007, pp. 293 e nota 53 e 337-338 e nota 152.

<sup>63</sup> VERGA 1901, pp. 13-14.

<sup>64</sup> Così ad esempio per Bergamo in età viscontea, v. STORTI STORCHI 1984 ora anche in STORTI STORCHI 2007, p. 55: « Ai supremi vertici dell'ordine cittadino si ebbero allora il podestà visconteo e i

Va poi considerato che la dialettica ‘signori-magistrati-giuristi-comunità locali’ è estremamente complessa e caratterizzata da spinte e contropunte che seguono dinamiche, talvolta convergenti ma spesso confliggenti, dettate in origine da strategie di lungo periodo ma spesso corrette in vista di situazioni transitorie e legate al territorio particolare che non emergono con chiarezza dalle fonti: il rapporto fra Visconti e giuristi non fu semplice e la partita venne giocata abilmente da entrambe le parti sulla scacchiera delle modalità di esercizio della giurisdizione non meno che su quella delle procedure di modificazione della legislazione<sup>65</sup>. La dialettica fu aspra e si sviluppò su molteplici piani che si intersecarono fra loro. Piani fatti di carte, come il nostro *Liber*, il cui studio va perciò condotto considerando che

«l'efficacia del giudizio di sindacato era garanzia di rispetto degli statuti che, nonostante i considerevoli mutamenti intervenuti nel sistema delle fonti di diritto, continuavano ad essere considerati come fonte del diritto locale e come simbolo di autonomia. La signoria, inoltre escludeva, che i massimi ufficiali locali da essa designati potessero ritenersi superiori al diritto municipale»<sup>66</sup>.

---

consigli di nomina podestarile. Titolare di funzioni giurisdizionali, esecutive e fiscali, il primo fu strettamente legato agli organi collegiali da rapporti di collaborazione anche sotto il profilo dell'esercizio del potere legislativo. D'altra parte, pur dovendo svolgere la loro principale funzione, quella deliberante, di concerto con il podestà, i consigli maggiore e minore assunsero con la riforma attuata da Gian Galeazzo Visconti anche la titolarità del giudizio di sindacato sul podestà e sulla sua *familia*». V. *Statuta iurisdictionum Mediolani*, XLIV. *De syndacatoribus elligendis*, col. 999, *De officio syndacatorum potestatis et aliorum officialium*, coll. 999-1000.

<sup>65</sup> LEVEROTTI 2003. STORTI STORCHI 1996b, p. XVIII: «Il signore (Giovanni, n.d.r.), che insieme a Luchino, da almeno un decennio, cercava di diminuire l'influenza dei colleghi dei giureconsulti cittadini sulla conduzione e sulla decisione del processo, annullò il privilegio dei giudici del collegio dei giureconsulti di essere membri di diritto del consiglio di credenza. In futuro avrebbero potuto accedere a tale dignità solo per le vie ordinarie dell'elezione». La tensione esistente fra i Visconti e il ceto giuridico è stata posta in luce dall'Autrice anche attraverso lo studio delle riforme 'antigiurisprudenziali' poste in atto nel dominio nel campo del processo civile: STORTI STORCHI 1996a ora anche in STORTI STORCHI 2007, nota 55: «I signori di Milano dimostrarono di temere l'intervento dei rappresentanti del ceto giuridico non solo a causa dell'eventualità che essi applicassero i loro provvedimenti in maniera contraria alla loro volontà, ma anche nel timore che essi si opponessero alla formulazione o alla promulgazione di tali provvedimenti» e pp. 301-311; si vedano poi pp. 318-333 sul *consilium sapientis* e pp. 337-344 sulla la situazione particolarmente complessa che si venne a determinare negli anni Cinquanta del Trecento. Il densissimo saggio di Storti sulle riforme del processo civile continua ed approfondisce le ricerche di PADOA SCHIOPPA 1996, nel quale l'Autore verifica la pervasività del ruolo del giurisperito nella giustizia milanese sullo scorcio del XIII secolo: «a Milano l'affidamento dell'istruttoria e della decisione al *iurisperitus* e l'emissione del *consilium sapientis* costituiscono, alla fine del Duecento, una costante che non conosce eccezioni» (p. 19). Si veda anche MASSETTO 1993, pp. 58-60.

<sup>66</sup> V. STORTI STORCHI 1996b, pp. XIV-XV e note 24 e 25 sugli istituti di diritto pubblico dello Statuto di Bergamo del 1353 e sul collegamento, in tema di sindacato, con il «decreto di Giovanni Visconti (28 febbraio 1353) che obbligava tutti i podestà, rettori, capitani e vicari del dominio a sottostare al giudizio del sindacato disciplinato dalle singole legislazioni municipali, qualunque fosse la composizione dell'organo

Tuttavia, già nel 1348 Luchino aveva individuato nella funzione dei sindacatori un duplice scopo: il rispetto del diritto ma anche la tutela dell'immagine del signore – *honoris decencia* – presso le comunità soggette<sup>67</sup>: come si vede un campo di tensione dalle molteplici spinte confliggenti. Se fra i principi base dell'affermazione della giustizia pubblica vi è che la scoperta della verità costituisce interesse primario dello stato, va articolata l'endiadi 'verità-condanna'<sup>68</sup>: la verità è il fine del processo e l'*honoris decencia* del principe pretende che la verità attraverso il processo venga trovata, sia che esso si concluda con una condanna o con una assoluzione.

Se le carte contenute nel nostro *Liber sententiarum*, destinato a costituire il documento che i sindacatori esaminavano in caso di accuse alla curia del podestà, ci restituiscono un corpo giudicante, selezionato dal *princeps*, impegnato nella corretta osservanza delle norme statutarie, anche di quelle a tutela dell'inquisito, che gli consentono di dimostrare la propria estraneità rispetto al reato commesso o di diminuire la sua responsabilità, va valutato quali conclusioni se ne possano trarre.

L'ipotesi che vorrei abbozzare, a conclusione 'aperta' di questa disamina delle assoluzioni pronunciate in un singolo semestre, è che la pressione esercitata sui giudici dal giudizio di sindacato, non solo nei casi di corruzione, ma anche perché applicassero correttamente le norme statutarie, quelle volte a tutelare i poteri istituzionali vecchi e nuovi come quelle poste a tutela degli inquisiti nel corso del procedimento, avesse prodotto nel corso del Trecento uno *stylus iudicandi* della curia del podestà milanese e dei suoi giudici caratterizzato dall'utilizzo effettivo – nella prassi – di strumenti e spazi per l'affermazione di una 'giustizia giusta'.

---

inquirente, e in particolare, sia che fosse formato da soli cittadini, sia che vi partecipasse un membro aggiunto dai signori»: Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, Codice Archivio 341, ms. *Decreta a Vicecomitibus Mediolani dominis*, ms., f. 4r (citato STORTI STORCHI 1996, nota 25 e STORTI STORCHI 1996a ora anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 337-339 – p. 338 per la citazione riportata nel testo – e nota 152). V. *Statuto di Bergamo 1353*, Collatio I, rubrica X. *De sindicando officiales et familiam domini potestatis finito regimine ipsius potestatis* e rubrica XI. *De sindicatoribus elligendis ad sindicandum dominum potestatem et eius officiales*. In un contesto nel quale i Visconti adottarono strategie di affermazione diverse rispetto a quelle bergamasche, come quello del comune di Novara, la rubrica che modifica l'istituto del sindacato non si ritrova: *Statuti di Novara*, Liber I, *De examineribus et eorum offitio* <CLXXXVIII (187)>: nota la disomogeneità STORTI 2012, p. 383 e nota 11.

<sup>67</sup> STORTI STORCHI 1996a ora anche in STORTI STORCHI 2007, p. 339 e nota 154.

<sup>68</sup> VALLERANI 2005, p. 212 a proposito degli argomenti utilizzati da Gandino per risolvere la *quaestio* se in presenza di un'accusa per un reato perseguibile anche *ex officio*, il giudice potesse procedere con un'inquisizione: «L'ultimo argomento mette in gioco i principi di base della giustizia pubblica: la scoperta della verità e la punizione del colpevole sono "interesse dello stato" ("reipublice interest et etiam iudicis invenire hoc crimen et prevenire")». Su questo punto viene ripresa in modo più approfondito la riflessione di Gandino in VALLERANI 2008.

## FONTI

MILANO, ARCHIVIO STORICO CIVICO E BIBLIOTECA TRIVULZIANA

– Codice Archivio 341, ms. *Decreta a Vicecomitibus Mediolani dominis*.

## BIBLIOGRAFIA

- ALBINI 1982 = G. ALBINI, *Guerra, fame, peste. Crisi di mortalità e sistema sanitario nella Lombardia tardomedievale*, Bologna 1982 (Studi e testi di storia medievale, 3).
- ALESSI 1987 = G. ALESSI, *Processo penale (dir. Intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 36, Milano 1987, pp. 360-402.
- ANTONIELLI 2015 = L. ANTONIELLI, *Tra polizia sanitaria e polizia di prossimità: gli anziani di parrocchia nella Milano del Sei-Settecento*, in *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli 2015, pp. 107-139 (Stato, Esercito, Controllo del territorio, 24).
- ASCHERI 1991 = M. ASCHERI, *Diritto comune, processo e istituzioni: ovvero della credibilità dei giuristi (e dei medici)*, in ID., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 181-211.
- BASSANI 2007 = A. BASSANI, *Il trattato de testibus di Tindaro Alfani: un dialogo fra cultura tradizionale e cultura umanistica nella Perugia del Quattrocento*, in « Rivista di storia del diritto italiano », 80 (2007), pp. 125-188.
- BASSANI 2015 = A. BASSANI, *Spunti sulla trattatistica quattrocentesca. I Tractatus de testibus di Nello da San Gimignano e Alberico Maletta*, in « Italian Review of Legal History », 1 (2015), paper 3.
- BASSANI 2017 = A. BASSANI, *Udire e provare. Il testimone de auditu alieno nel processo di diritto comune*, Milano 2017 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 47).
- BASSANI 2019 = A. BASSANI, *La deposizione del testimone nel processo di diritto comune tra dottrina e prassi*, in *Tra storia e diritto* 2019, pp. 157-181.
- BASSANI 2020 = A. BASSANI, *I diritti delle parti del processo nei commentari del Cardinale Zabarella*, in *Diritto, Chiesa e cultura nell'opera di Francesco Zabarella*, a cura di C. VALSECCHI - F. PIOVAN, Milano 2020, pp. 186-202.
- BERTOLIN 2019 = S. BERTOLIN, *Publica vox e fama. I testes nei processi inquisitoriali del Quattrocento in Valle d'Aosta*, in *Tra storia e diritto* 2019, pp. 137-156.
- BIANCHI RIVA 2021 = R. BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 239-264.
- CAMPISI 2018 = L. CAMPISI, *Prassi giudiziaria a Vercelli nel XIV secolo*, in « Studi di storia medioevale e di diplomatica », n.s., II (2018), pp. 131-150.
- CARIBONI 2008 = G. CARIBONI, *Comunicazione simbolica e identità cittadina a Milano presso i primi Visconti (1277-1354)*, in « Reti Medievali Rivista », IX (2008/1).

- CENGARLE 2013 = F. CENGARLE, *Tra maiestas Imperii e maiestas Domini: il vicariato composito di Galeazzo II Visconti (1354-1378)*, in *Signorie italiane e modelli monarchici (secoli XIII-XIV)*, a cura di P. GRILLO, Roma 2013, pp. 261-277.
- CHIODI 2009 = G. CHIODI, *Il giardino dei sentieri che s'incontrano. Processo penale e forme di giustizia nella Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, in *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*, Milano 2009, pp. 85-166.
- CHIODI 2016 = G. CHIODI, *Crimini enormi e tortura ex processu informativo: una violazione del diritto di difesa dell'imputato?*, in «Glossae. European Journal of Legal History» 13 (2016), pp. 72-107.
- CHIODI 2018 = G. CHIODI, *La costituzione Qualiter et quando (c.8) e l'ordo inquisitionis nella canonistica medievale*, in *The Fourth Lateran Council and the Development of Canon Law and the ius commune*, A. MASSIRONI - A. LARSON (eds.), Turnhout 2018 (Ecclesia militans, 7), pp. 281-305.
- CRESCENZI 1981 = V. CRESCENZI, *Il sindacato degli ufficiali nei comuni medievali italiani*, in *L'educazione giuridica, IV - Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi, I - Profili storici, la tradizione italiana*, Perugia 1981, pp. 383-529.
- DEZZA 1989 = E. DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal Diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 13).
- DEZZA 1993 = E. DEZZA, *Il diritto e la procedura penale negli statuti di Monza*, in *Gli statuti di Monza 1993*, pp. 101-129.
- DI RENZO VILLATA 1996 = M. G. DI RENZO VILLATA, *Egidio Bossi: un criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius Mediolani* 1996, pp. 365-616.
- FIORELLI 1954 = P. FIORELLI, *La tortura giudiziaria*, II, Milano 1954.
- FIORI 2012 = A. FIORI, *Quasi denunciante fama: sull'introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechts-kultur*, Bd. 3. *Straf- und Strafprozessrecht*, a cura di M. SCHMOECKEL - O. CONDORELLI - F. ROUMY, Köln-Weimar-Wien 2012, pp. 351-367.
- FRAHER 1992 = R.M. FRAHER, *IV Lateran's Revolution in Criminal Procedure: the Birth of Inquisitio, the End of Ordeals, and Innocent III's Vision of Ecclesiastical Politics*, in *Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi. M. Sticler*, a cura di R.J. CASTILLO LARA, Roma 1992 (Studia et textus historiae juris canonici, 7), pp. 97-111.
- FUGAZZA 2011 = E. FUGAZZA, *I giuristi e i giudici piacentini in età viscontea tra attività legislativa e amministrazione della giustizia (1336-1391)*, in «I Quaderni del M. Æ.S. - Journal of Mediae Ætatis Sodalitium», XIV (2011), pp. 97-133.
- GRILLO 2017 = P. GRILLO, *L'«ordine pubblico» nelle città comunali italiane (secc. XII-inizi XIV): problemi storici e storiografici*, in ID., *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma 2017 (Italia comunale e signorile, 11).
- ISOTTON 2021 = R. ISOTTON, *La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sententiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 205-238.
- Ius Mediolani 1996 = Ius Mediolani. *Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 20).
- LANDAU 2008 = P. LANDAU, *Die Anfänge der Prozessrechtswissenschaft in der Kanonistik des 12. Jahrhunderts*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechts-kultur*, Bd. 1. *Zivil- und Zivilprozessrecht*, a cura di O. CONDORELLI - F. ROUMY - M. SCHMOECKEL, Köln 2008, pp. 7-23.

- LEVEROTTI 1997 = F. LEVEROTTI, *Gli ufficiali negli stati italiani del Quattrocento*, in « Annali della Classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore », s. IV, Quaderni I (1997), pp. IX-XX.
- LEVEROTTI 2003 = F. LEVEROTTI, *Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*. VII Convegno del Comitato per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di R. DONDARINI - G.M. VARANINI - M. VENTICELLI, Bologna, 2003, pp. 143-188.
- Liber sententiarum* = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*. Edizione critica, a cura di P.F. PIZZI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/2).
- Liber sententiarum* 2021 = *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385)*. Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi, a cura di A. BASSANI - M. CALLERI - M.L. MANGINI, Genova 2021 (Notariorum Itinera, VII/1).
- Liber Statutorum Communis Modoetiae* = *Liber Statutorum Communis Modoetiae*, Mediolani apud Paulum Gottardium Pontium, 1579 (rist. anast. Milano 1993).
- MAGNANI 2011 = M. MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione*, in « Bollettino Storico Bibliografico Subalpino », CIX (2011), pp. 497-566.
- MANGINI 2021 = M.L. MANGINI, *Il principio dell'iceberg. Scritture ad banchum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 33-60.
- MARINELLI 1975 = O. MARINELLI, *Il Liber Inquisitionum del Capitano del Popolo di Perugia (1287)*, Perugia 1975 (Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia, 2).
- MASSETTO 1993 = G.P. MASSETTO, *Il diritto processuale civile negli statuti di Monza*, in *Gli statuti di Monza 1993*, pp. 49-73.
- MAUSEN 2006 = Y. MAUSEN, *Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles)*, Milano 2006.
- MIGLIORINO 1985 = F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- PADOA SCHIOPPA 1976 = A. PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisiti bolognesi. Brevi note*, in « Studia Gratiana », XX (1976), pp. 269-288; anche in ID., *Italia ed Europa nella Storia del diritto*, Bologna 2003, pp. 209-250.
- PADOA SCHIOPPA 1980 = A. PADOA SCHIOPPA, *Sul ruolo dei giuristi nell'età del diritto comune: un problema aperto*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, a cura di D. SEGOLONI, Perugia 1980, pp. 153-166.
- PADOA SCHIOPPA 1996 = A. PADOA SCHIOPPA, *La giustizia milanese nella prima età viscontea (1277-1300)*, in *Ius Mediolani* 1996, pp. 1-46; anche in ID., *Giustizia medievale italiana dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015 (Biblioteca del « Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici in Umbria », 28), pp. 299-344.
- PADOA SCHIOPPA 2007a = A. PADOA SCHIOPPA, *Delitto e pace privata*, in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2007, pp. 209-250.
- PADOA SCHIOPPA 2007b = A. PADOA SCHIOPPA, *Stato moderno e diritto*, in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2007, pp. 315-363.
- PIZZI 2017-2018 = P.F. PIZZI, *I codici delle sentenze criminali dei Podestà milanesi (1385, 1390-92)*, tesi di laurea magistrale in Scienze Storiche, rel. M.L. Mangini, a.a. 2017-2018.

- QUAGLIONI 1981 = D. QUAGLIONI, *L'ufficiale in Bartolo*, in *L'educazione giuridica, IV - Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi, I - Profili storici, la tradizione italiana*, Perugia 1981, pp. 143-187.
- SANTANGELO CORDANI 2017 = A. SANTANGELO CORDANI, *La pura verità: processi antiereticali e Inquisizione romana tra Cinque e Seicento*, Milano 2017.
- SANTANGELO CORDANI 2019 = A. SANTANGELO CORDANI, *Ricerca della verità e garanzie della difesa nel processo inquisitorio di età moderna*, in *Tra storia e diritto* 2019, pp. 307-331
- SAVELLI 1994 = R. SAVELLI, *Tribunali, «decisiones» e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI - A. MOLHO - P. SCHIERA, Bologna 1994 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 39), pp. 397-421.
- SBRICCOLI 1998 = M. SBRICCOLI, «Vidi communiter observari». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 27 (1998), pp. 231-268; anche in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia I*, Milano 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88), pp. 73-110
- SBRICCOLI 2002 = M. SBRICCOLI *Giustizia criminale*, in *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari 2002, pp. 163-205; ID., *Storia del diritto penale e della giustizia I*, Milano 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88), pp. 3-45.
- Statuta iurisdictionum Mediolani* = *Statuta iurisdictionum Mediolani saeculo XIV lata*, edidit A. CERUTI, in *Leges Municipales, II/1, Augustae Taurinorum 1876* (Historiae Patriae Monumenta, XVI), coll. 977-1086.
- Statuta Mediolani 1396a* = *Statuta Mediolani*, Mediolani, diligenter impressus opera et impensa egregii magistri Pauli de Suardis, MCCCCLXXX, die XX decembris.
- Statuta Mediolani 1396b* = *Statuta criminalia Mediolani e tenebris in lucem edita ...*, Bergomi, typis Comini Venturae, sumptibus Antonij de Antonijs bibliopolae Mediolanensis, 1594.
- Statuti di Monza* 1993 = *Gli Statuti medievali di Monza - Saggi critici*, Milano 1993.
- Statuti di Novara* = *Statuti di Novara del XIV secolo*, edizione critica a cura di G. COSSANDI - M.L. MANGINI. Contributi di G. ANDENNA - C. BERTONCELLI - G. COSSANDI - M.L. MANGINI - P. PEDRAZZOLI - C. STORTI, Varese 2012 (Fonti 8).
- Statuto di Bergamo 1331* = *Lo statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. STORTI STORCHI, Milano 1986 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 1).
- Statuto di Bergamo 1353* = *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. FORGIARINI. Introduzione di C. STORTI STORCHI, Spoleto 1996 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 2).
- STORTI STORCHI 1984 = C. STORTI STORCHI, *Statuti viscontei di Bergamo*, in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XII-XVIII*. Atti del Convegno, Bergamo, 5 marzo 1983, a cura di M.R. CORTESI, Bergamo 1984, pp. 51-92; anche in STORTI 2007, pp. 1-55.
- STORTI STORCHI 1993 = C. STORTI STORCHI, *Statuti di Monza del XIV secolo: formazione e caratteri generali*, in *Gli Statuti di Monza* 1993, pp. 17-36; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 193-242.
- STORTI STORCHI 1996a = C. STORTI STORCHI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)* in *Ius Mediolani* 1996, pp. 47-187; anche in STORTI STORCHI 2007 pp. 271-402.
- STORTI STORCHI 1996b = C. STORTI STORCHI, *Introduzione*, in *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. FORGIARINI. Introduzione di C. STORTI STORCHI, Spoleto 1996 (Fonti storico-giuridiche. Statuti, 2), pp. V-XXV; anche in STORTI STORCHI 2007, pp. 403-426.

- STORTI 2005 = *Petrarca e la Lombardia*. Atti del Convegno di Studi Milano 22-23 maggio 2003, a cura di G. FRASSO - G. VELLI - M. VITALE, Roma-Padova 2005, pp. 77-121.
- STORTI STORCHI 2007 = C. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007 (Università degli Studi dell'Insubria. Facoltà di Giurisprudenza, 29).
- STORTI 2012 = C. STORTI, *Legislazione statutaria in itinere*, in *Statuti di Novara del XIV secolo*, edizione critica a cura di G. COSSANDI-M.L. MANGINI. Contributi di G. ANDENNA- C. BERTONCELLI-G. COSSANDI -M.L. MANGINI, P. PEDRAZZOLI, C. STORTI, Varese 2012 (Fonti 8), pp. 379-389.
- THÉRY 2003 = J. THÉRY, *Fama. L'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècle)*, in *La Preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, sous la direction de B. LEMESLE, Rennes 2003, pp. 119-149.
- Tractatus de testibus* = *Tractatus de testibus et eorum reprobatione*, in *Tractatus de testibus probandis vel reprobandis variorum authorum per Ioannem Baptistam Ziletum Venetum I.U.D. in lucem editi*, Venetiis 1568, ff. 117-167.
- Tra storia e diritto* 2019 = *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica tra medioevo ed età moderna*, a cura di M. BENEDETTI - A. SANTANGELO CORDANI - A. BASSANI, Milano 2019 (Centro di ricerca coordinato Studi sulla Giustizia).
- TREGGIARI 2020 = F. TREGGIARI, « *Et sit secretum* ». *La denuncia anonima negli statuti delle città ombre*, in *Riferire all'autorità. Denuncia e delazione tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di M.G. MUZZARELLI, Roma 2020.
- VALLERANI 2005 = M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- VALLERANI 2007 = M. VALLERANI, *La fama tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo*, in *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, a cura di P. PRODI, Bologna 2007, pp. 93-111.
- VALLERANI 2008 = M. VALLERANI, *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori in L'Enquête au Moyen Âge*, Études réunies par C. GAUVARD, Rome 2008 (Collectionne de l' École Française de Rome, 399), pp. 123-142.
- VALLERANI 2010 = M. VALLERANI, *Introduzione*, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, a cura di M. VALLERANI, Roma 2010, pp. 7-24, p. 19.
- VALLERANI 2011 = M. VALLERANI, *Comune e comuni: una dialettica non risolta*, in *Sperimentazioni di governo nell'Italia centrosettentrionale nel processo storico dal primo comune alla signoria*. Atti del Convegno di studio, Bologna, 3-4 settembre 2010, a cura di M. CONSIGLIA DE MATTEIS - B. PIO, Bologna 2011, pp. 9-34.
- VALSECCHI 2021 = C. VALSECCHI, « per viam inquisitionis ». *Note sul processo criminale a Milano in un'età di transizione*, in *Liber sententiarum* 2021, pp. 127-176.
- VERGA 1901 = E. VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi (1385-1429)*. *Appunti per la storia della giustizia punitiva in Milano*, in « Archivio storico lombardo », XXVIII (1901), pp. 96-142.
- ZORZI 2008 = A. ZORZI, *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze 2008.
- ZORZI 2010 = A. ZORZI, *Le signorie cittadine in Italia (secc. XIII-XV)*, Milano - Torino 2010.
- ZORZOLI 1981 = M.C. ZORZOLI, *Il collegio dei giudici di Pavia e l'amministrazione della giustizia. (Le basi normative, dallo Statuto visconteo alle Nuove Costituzioni)*, in « Bollettino della Società Pavese di Storia Patria », n.s., XXXII (1981), pp. 56-90.

ZORZOLI 1986 = M.C. ZORZOLI, *Università, dottori giureconsulti. L'organizzazione della «facoltà legale» di Pavia nell'età spagnola*, Padova 1986.

*Sommario e parole significative - Abstract and keywords*

Il saggio vuole indagare le sentenze di assoluzione presenti nel Liber Sententiarum per verificare l'ipotesi che i giudici di Milano nella seconda metà del XIV secolo applicassero le regole del 'giusto processo' a tutela dell'imputato

**Parole significative:** Milano, Lombardia, Visconti, storia del processo penale, assoluzione.

The essay investigates the acquittals in the Liber Sententiarum to test the hypothesis that judges in Milan in the second half of 14<sup>th</sup> century apply the rules of 'fair trial' to protect the accused.

**Keywords:** Milan, Lombardy, Visconti, History of Criminal Law, Acquittal.

## I N D I C E

	pag.	
<i>Presentazione</i>	5	
Claudia Storti, <i>1385: un anno tra politica e giustizia a Milano</i>	» 7	
Marta Luigina Mangini, <i>Il principio dell'iceberg. Scritture ad ban- chum iuris malleficiorum, Milano, secoli XIII-XIV</i>	» 33	
Fabrizio Pagnoni, <i>Selezione e circolazione dei giudici ai malefici nel dominio visconteo fra Tre e Quattrocento</i>	» 61	
Beatrice Del Bo, <i>Tutte le donne (del registro) del podestà fra cliché e novità</i>	» 83	
Marina Gazzini, <i>Animali, colpa e castigo. Prodromo per nuove ricer- che sull'area italiana</i>	» 107	
Chiara Valsecchi, «per viam inquisitionis». <i>Note sul processo cri- minale a Milano in un'età di transizione</i>	» 127	
Alessandra Bassani, <i>Le assoluzioni nel Liber comunis potestatis Mediolani: riflessioni sull'ipotesi di una giustizia giusta</i>	» 177	
Roberto Isotton, <i>La repressione dei reati di furto e rapina nel Liber sen- tentiarum potestatis Mediolani del 1385: acquisizioni e questioni aperte</i>	» 205	
Raffaella Bianchi Riva, <i>Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le of- fese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea</i>	» 239	
Marta Calleri, <i>Savona 1250. Il Cartularium del podestà</i>	» 265	
Maddalena Modesti, <i>Le carte di corredo del podestà di Bologna (prima metà XIV sec.). Percorsi diplomatistici</i>	» 285	
Antonio Olivieri, <i>La giustizia e i suoi riflessi fiscali nella documenta- zione giudiziaria vercellese della fine del Trecento: iter amministrativi e tecniche notarili</i>	» 327	
Corinna Drago Tedeschini, <i>Echi di giustizia criminale in documenti pugliesi del XIV secolo</i>	» 357	
Giovanni Minnucci, <i>Intorno al Liber sententiarum potestatis Me- diolani e ad altre fonti giudiziarie. Alcune note conclusive</i>	» 373	

## NOTARIORUM ITINERA

### DIRETTORE

Antonella Rovere

### COMITATO SCIENTIFICO

Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Grado Giovanni Merlo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Gian Maria Varanini

### COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Laura Balletto - Alessandra Bassani - Ezio Barbieri - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Maura Fortunati - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Claudia Storti - Marco Vendittelli

### COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

### COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

### RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ [notariorumitinera@gmail.com](mailto:notariorumitinera@gmail.com)

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)

---

*finito di stampare febbraio 2021*  
*C.T.P. service s.a.s - Savona*

ISBN - 978-88-97099-68-0 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-70-3 (ed. digitale)

ISSN 2421-2377 (ed. a stampa)

ISSN 2499-8109 (ed. digitale)